



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 17 gennaio 2012

Prot. n. 0230/ARA OR/ml

Oggetto: art. 12 della legge n. 214/2011.
Uso del contante.

Ai Presidenti dei Collegi degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail

Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail

e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO
LORO SEDI
e-mail

e, p.c. Agli iscritti nell'Albo professionale
LORO SEDI
e-mail

Si desidera richiamare l'attenzione dei Presidenti e professionisti in indirizzo relativamente ai nuovi limiti nell'uso del contante, che riguardano pertanto anche il pagamento delle fatture incassate dai professionisti.

La norma in oggetto indicata riduce il limite nell'uso del contante a 1.000,00 euro (*il limite precedente era di 2.500,00 euro e dunque la riduzione è molto marcata*) e pertanto tutti i pagamenti pari o superiori a questa soglia devono essere effettuati con uno **strumento tracciato**, ad esempio:

- bonifici bancari o postali (*compresi i RID*);
- assegni bancari o circolari con la clausola "non trasferibile";
- carte di credito;
- bancomat;

l'inosservanza nell'uso di strumenti tracciabili per le transazioni pari o superiori a 1.000,00 euro, ove contestate, comportano una sanzione fino al 40% della somma e la segnalazione alla Guardia di Finanza ed all'Agenzia delle Entrate.

UFFICIO DI PRESIDENZA: Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ - www.agrotecnici.it

Tel. 0543.720.908 - Fax 0543.795.263 - E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it

SEDE: presso il Ministero della Giustizia - Via Arenula, 71 - 00186 ROMA - Tel. 06.6813.4383 - 06.6885.2531 - 06.6885.2082

Le nuove disposizioni, pur già entrate in vigore, esplicano effetti pieni a partire solo dal prossimo **1 febbraio 2012**, in quanto è a partire da quella data che scatteranno le sanzioni previste (*fino al 40% della somma irregolarmente pagata o incassata*); inoltre, entro il 31 marzo 2012, tutti i libretti al portatore con somme pari o superiori ai 1.000,00 euro devono essere trasformati in libretti nominativi oppure le cifre ridotte a 999,00 euro.

La norma punisce anche l'artificioso frazionamento della somma da pagare in più tranche, inferiori alla soglia; ad esempio una fattura di 1.800,00 euro complessivi (*sopra soglia*) non può essere "spezzata" in due pagamenti di 800,00 euro ciascuno (*sotto soglia*), dove un tale comportamento si configura come aggiramento delle disposizioni antiriciclaggio in quanto si è in presenza di una "operazione unitaria sotto il profilo economico". L'unico caso di pagamento frazionato legittimo (*e dunque non passibile di sanzione*) è quando si tratti di un **pagamento rateale**; in questo caso è ammesso il pagamento in contante quando le rate siano di importo inferiore ai 1.000,00 euro. Occorre fare attenzione e poter sempre dimostrare che si trattava di una rateizzazione genuinamente concordata con il cliente (*ad esempio: dovrebbe risultare dall'incarico professionale, almeno come possibilità*).

Dal momento che la disposizione in esame è stata adottata per ridurre l'uso del contante e con finalità antiriciclaggio, a giudizio dello scrivente essa trova applicazione nelle "transazioni" fra due distinti soggetti, non potendo ragionevolmente sostenersi che vi è transazione quando il soggetto in causa è uno solo; ciò comporta l'effetto che la nuova disposizione non dovrebbe applicarsi al prelievo di contante eseguito dal titolare di un conto corrente a favore di se stesso. Dunque un correntista dovrebbe poter essere libero di prelevare dal proprio conto contanti oltre i 1.000,00 euro senza per questo essere oggetto di segnalazione alla Guardia di Finanza; per completezza va detto che, nonostante queste considerazioni, si registrano casi di molti Istituti di Credito che si rifiutano di consegnare contanti ai propri correntisti per somme superiori ai 1.000,00 oppure minacciano di segnalare l'operazione alla Guardia di Finanza ed all'Agenzia delle Entrate. Si tratta di comportamenti e rifiuti che lo scrivente ritiene non legittimi, non essendo previsto alcun limite nella possibilità di prelevare contanti dai propri conti o libretti.

Ovviamente, per chi preleva contante, resta fermo l'obbligo di effettuare pagamenti per cifre pari o superiori a 1.000,00 euro attraverso strumenti tracciabili.

Si invitano i Presidenti in indirizzo a voler diffondere la presente Circolare ai propri iscritti esercenti la professione ed in particolare a quelli abituati ai pagamenti in contante.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)